

DCO 358/2015/R/GAS
IPOTESI PER LA REVISIONE DELLA
METODOLOGIA DI CALCOLO DEL
COEFFICIENTE DI CONVERSIONE DEI
VOLUMI MISURATI PER IL GAS NATURALE

Osservazioni e proposte
Anigas e Assogas

Milano, 6 agosto 2015

Premessa

Anigas e Assogas (di seguito le associazioni) con il presente documento esprimono le proprie osservazioni relativamente al documento di consultazione DCO 358/2015/R/GAS (di seguito DCO) con il quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito Autorità) espone i propri orientamenti per la revisione della metodologia di determinazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale ai fini tariffari.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione della metodologia per la determinazione dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale, di cui all'articolo 6 della RTDG.

Le ipotesi formulate nel DCO sono riferite ai casi di punti di riconsegna (PdR), dotati di misuratori di calibro inferiore o uguale a G6 e gestiti a pressioni relative minori o uguali a 0,025 bar, situati a quote altimetriche molto differenti dalla quota altimetrica convenzionale del comune presa a riferimento, ove siano installate apparecchiature per la sola correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di temperatura.

Per i PdR sui quali sono stati installati e messi in servizio misuratori elettronici che consentono la correzione del volume del gas a condizioni standard (Sm^3) per la sola temperatura ($K_t = 1$), la regolazione prevede la correzione della sola pressione mediante l'applicazione del coefficiente K_p dimensionato non in funzione dell'altitudine effettiva del PdR, ma sulla base dell'altitudine convenzionale del casa comunale in cui il medesimo PdR è ubicato.

Nel DCO l'Autorità dichiara che tali casi sono **limitati a casi marginali**, ma potrebbero aumentare con l'attuazione del programma di installazione di misuratori elettronici di classe inferiore o uguale a G6 dotati della correzione della temperatura.

Per rimuovere le criticità segnalate, l'Autorità propone di estendere le modalità di determinazione del coefficiente K_p previste nel RTDG per i PdR con pressioni superiori a 0,025 bar, anche ai PdR con pressioni inferiori o uguali a 0,025 bar presso cui risultino contatori con correzione del volume di gas prelevato a condizioni standard di temperatura.

Le associazioni, pur comprendendo l'intento dell'Autorità, propongono che l'utilizzo di coefficienti correttivi dei volumi come indicato dall'Autorità venga limitato ai soli PdR che hanno un differenziale tra l'altitudine di posa (piano di campagna) e l'altitudine convenzionale della casa comunale tale da generare imprecisioni di calcolo dei volumi a condizione standard oltre una certa soglia percentuale, limitando quindi la proposta contenuta nel DCO solo alla minoranza degli impianti di distribuzione o parte di essi, caratterizzati da territori a forte differenziazione altimetrica indipendentemente dalla pressione di consegna della fornitura.

Ciò a fronte del fatto che le imprese di distribuzione associate segnalano che la proposta dell'Autorità, anche se teoricamente corretta, per essere implementata comporta un'importante e complicata attività di geo-referenziazione altimetrica di tutti i PdR oggetto della presente consultazione a fronte di pochi PdR per i quali potrebbe essere significativo rivedere la metodologia per la determinazione dei coefficienti di conversione dei volumi di cui all'articolo 6 del RTDG 2014-2019. Tale attività richiederebbe inevitabilmente l'impiego di risorse aggiuntive – sia tecniche che economiche - con conseguente aumento dei costi in capo alle imprese di distribuzione, per le quali occorre trovare un'adeguata copertura.

Le imprese di vendita associate, inoltre, osservano che con tale nuova norma verrebbero modificati i coefficienti relativi ad un numero di contatori non noto agli esercenti l'attività di vendita. Di conseguenza, si ritiene necessario che sia previsto un obbligo di comunicazione distributori-venditori predisponendo il necessario standard di comunicazione ai fini informativi e commerciali; a valle della ricezione dell'informazione, il venditore potrà pertanto applicare i nuovi coefficienti (vanno chiaramente evitate applicazioni retroattive che potrebbero essere critiche da spiegare ai clienti finali interessati).